



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI TARANTO

SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	PETRUCCI	ALDO	Presidente
<input type="checkbox"/>	MARZANO	SERGIO	Relatore
<input type="checkbox"/>	MARTURANO	CATALDO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° [redacted] 07  
depositato il 19/12/2007

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO [redacted] I.C.I. 2003  
contro COMUNE DI CRISPIANO

proposto dal ricorrente:

[redacted]

difeso da:  
MONTANARO DR. VITO  
C.SO UMBERTO, 150 74100 TARANTO TA

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° [redacted] I.C.I. 2004  
contro COMUNE DI CRISPIANO

proposto dal ricorrente:

[redacted] CRISPIANO TA

difeso da:  
MONTANARO DR. VITO  
C.SO UMBERTO, 150 74100 TARANTO TA

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° [redacted] I.C.I. 2005  
contro COMUNE DI CRISPIANO

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° [redacted] /07

UDIENZA DEL

26/01/2011

ore 09:00

SENTENZA

N°

514


PRONUNCIATA IL:

26/01/2011

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

30 MAR 2011

Il Segretario



IL SEGRETARIO  
Gott. Giuseppe BERILLO



(segue)

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 07

UDIENZA DEL

26/01/2011 ore 09:00

proposto dal ricorrente:

VIA [REDACTED] CRISPIANO TA

difeso da:

MONTANARO DR. VITO  
C.SO.UMBERTO,150 74100 TARANTO TA

Il sig. [REDACTED], rappresentato e difeso dall'avv. Vito Montanaro, ha proposto ricorso contro il Comune di Crispiano avverso gli avvisi d'accertamento ICI relativi agli anni 2003-2004-2005, notificatigli il 17.9.07.

Sostiene, il ricorrente, la illegittimità degli atti opposti per i motivi appresso riportati:

- perché non sottoscritti dal funzionario designato ex art.11 co.4 Dlgs.504/92
- perché privi di adeguata motivazione, avendo il contribuente presentato la sua regolare dichiarazione ICI e pagato i relativi versamenti, tenendo conto dei dati in suo possesso e dello stato degli immobili, che lo stesso Comune, nel 2007, ha constatato essere ancora allo stato grezzo, privi di impianto elettrico, idrico, fognante,intonaci, pavimenti, infissi e, quindi, inagibili
- perché manifestamente erronei, obbligando il contribuente, senza per altro alcun contraddittorio e senza la previa notifica di alcuna nuova rendita, a versare somme non dovute, sulla scorta di una illegittima attività di accertamento con la quale era stata determinata, senza tener conto della realtà, la base imponibile del tributo. E ciò, in violazione dell'art.74 della L.342/00 che sancisce, non solo la esclusione dell'irrogazione delle sanzioni e degli interessi sino alla notifica della nuova rendita, ma proprio l'inefficacia giuridica della stessa sino alla loro notifica agli interessati. Ed aggiunge che, anche qualora la notifica fosse avvenuta con pubblicazione all'albo pretorio del Comune, comunque tale circostanza risulterebbe mai provata.

Lamenta, infine, che, in violazione del diritto, all'informazione del contribuente, è stata omessa la allegazione degli atti posti a fondamento delle pretese del Comune.

Ha chiesto, pertanto, la declaratoria di nullità o l'annullamento degli atti impugnati per la inesistenza della loro motivazione, per l'assoluta mancanza di qualsiasi prova, per la palese erroneità dei provvedimenti adottati.

Si è costituito in giudizio il Comune di Crispiano, rappresentato e difeso dall'avv. Annamaria De Nicolò, sostenendo la illegittimità e la infondatezza del ricorso. Tanto in quanto, non corrisponde al vero la lamentata carenza di motivazione degli atti impugnati, perché essi contengono tutti gli elementi necessari alla loro comprensione; non era necessaria alcuna allegazione delle delibere adottate dal Consiglio comunale, perché questi si intendono conosciuti attraverso la loro pubblicazione all'Albo del Comune; non è stata effettuata alcuna variazione della rendita catastale dal 2000 in poi; l'accertamento per la maggiore imposta ICI è conseguenza della rendita definitiva operata dall'Ufficio del Territorio e la decorrenza di detta maggiorazione, determinata in base alla rendita, è quella dell'adozione e non quella della notificazione del provvedimento.

#### LA COMMISSIONE

Visto il ricorso e la documentazione allegata

Vista la nota difensiva prodotta dall'Agenzia del Territorio di Taranto

Esaminate le ragioni esposte dal ricorrente a supporto del richiesto riconoscimento della illegittimità degli atti impugnati e le controdeduzioni formulate dall'Ufficio

Ritenuto che determinante per la corretta ed equa risoluzione della controversia sia la nota del Comune di Crispiano del 6.2.2007, nota formulata a seguito dell'apposita constatazione, da parte di un proprio

Tecnico, dello stato dell'immobile di cui si tratta, ed attestante ancora " lo stato grezzo" e l'inagibilità dello stesso, per cui è di tutta evidenza che, per le annualità oggetto degli accertamenti, indubbiamente precedenti al 2006-2007, la situazione non poteva che essere la stessa

Ritenuto, di conseguenza, che il ricorso sia sostanzialmente fondato e vada, quindi accolto

Ritenuto, infine, equo che le spese del giudizio vadano compensate tra le parti


PQM

Accoglie il ricorso e, per gli effetti, annulla gli avvisi d'accertamento impugnati.

Spese compensate.

Taranto, lì 26.1.2011

IL GIUDICE RELATORE



IL PRESIDENTE

